



REPERTORIO N° 6

Convenzione per il riconoscimento e il funzionamento del Centro di Studi giuridici europei.

L'anno millenovecentosessantasei (1966) e questo di quattro del mese di maggio in Urbino, nella sede del Rettorato, dell'Università degli studi di Urbino.


Davanti a me dr. Leonardo Paloscia, nato a Ortona a Mare (Chieti) il 4.6.1911, domiciliato a Urbino, Direttore Amministrativo dell'Università degli studi di Urbino, autorizzato a redigere e a ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario, approvato con R.D. 6.4.1924, n. 664;

con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

- Prof. Carlo Bo, nato a Sestri Levante (Genova) il 25.1.1911 e domiciliato in Urbino, nella sua esclusiva qualità di Magnifico Rettore dell'Università di Urbino, e come tale in rappresentanza della medesima, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.1.1966, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A).

- Prof. Giovanni Bognetti, nato a Milano il 10.12.1930,

Conferma
Paloscia
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Paloscia



MAR 1966
183
per imposta ipotecaria
Paloscia

domiciliato a Milano, nella sua esclusiva qualità di Direttore del Centro di Studi giuridici Europei, e come tale in rappresentanza del citato Centro di Studi Europei, in esecuzione della delibera del Centro medesimo del 5.2.1966, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B).

P r e m e s s o

- che l'Università degli studi di Urbino dà atto della fruttuosa attività per la diffusione degli studi di diritto comparato svolta da ormai sette anni dal Centro di Studi Giuridici Europei di Urbino, prima sotto la diretta conduzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino, poi, dal 1965, come organizzazione autonoma;
- che dal 1959, in particolare, il Centro ha organizzato, in concomitanza con i Corsi Estivi della Università, un Seminario di Diritto italiano e comparato per i giuristi di lingua francese, il quale ha ottenuto un lusinghiero successo e ha riscosso notevole riconoscimento all'estero, sicchè è auspicabile, anche nello interesse generale della Università, una sua continuazione ed ampliamento;
- che l'Università dichiara di conoscere i fini istituzionali del Centro e le sue regole di funzionamento quali risultano dallo Statuto del Centro stesso debi-

tamente approvato dal Consiglio di questo in data 20.

10.1965; che si allega al presente atto sotto la lettera C);

- tra l'Università degli studi di Urbino e il Centro di Studi Giuridici Europei si stipula la seguente

C o n v e n z i o n e

1) L'Università degli studi di Urbino riconosce il Centro di Studi Giuridici Europei come scuola specializzata per gli studi di diritto comparato operante sotto il patrocinio della Università.

Il Centro è autorizzato ad aggiungere alla propria denominazione la qualifica "presso l'Università di Urbino".

2) L'Università degli studi facilita ed appoggia lo svolgimento delle attività del Centro; in particolare concede al Centro l'uso di aule scolastiche, delle biblioteche ed eventualmente di altri impianti della sede Universitaria, nella misura e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall'Università stessa con decisione discrezionale insindacabile.

3) Il Rettore della Università di Urbino sottoscrive i diplomi che vengono rilasciati a coloro che avranno partecipato ai Corsi organizzati dal Centro e che avranno superato le relative prove di esami.

4) L'Università contribuirà al bilancio del Centro, per mezzo di sovvenzioni il cui ammontare sarà da essa

stabilito di volta in volta con suo insindacabile giudizio, presa visione dei bilanci consuntivi e preventivi del Centro, per l'anno in corso, omologati a termini dell'art.4 dello Statuto di questo.

L'Università non ha obbligo di provvedere alle sovvenzioni suddette.

5) La presente convenzione avrà vigore fra le parti semprechè il Centro conservi immutati gli artt.4 e 8 del suo attuale Statuto, che qui si trascrivono:

"art.4: Presidente del Centro è il Magnifico Rettore della Università di Urbino. Al presidente compete la rappresentanza del Centro anche in sede giudiziaria.

"Egli esercita un potere di sorveglianza e di controllo sull'amministrazione dell'Ente, omologa i programmi di attività e i bilanci preventivi ed esecutivi e nomina, per la durata di un biennio, un revisore che eserciterà il controllo contabile sull'Ente.

"Art.8: I direttori e il segretario vengono nominati dal Consiglio per un biennio. Le nomine vengono omologate dal Presidente del Centro".

La presente convenzione stipulata nell'interesse della Università degli studi di Urbino, sarà registrata in esenzione della tassa di registro ai sensi dell'art.45 della legge 24.7.1962, n.1073.

E richiesto io, Direttore Amministrativo, ho ricevuto




tp il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in n.2 (due) fogli di cui n.4 (quattro) pagine occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai componenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volontà da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

così e il tutto

*Giovanni Bepucci
in qualità*



UFFICIO AMMINISTRATIVO ROGANTE
Manfredi